



Da nota CISL del 17 febbraio 2015 – su Isee – sentenze TAR del Lazio

Il Tar del Lazio, con sentenze n. 2454, 2458 e 2459 depositate l'11/2/2015 ha parzialmente accolto i ricorsi presentati da alcune Associazioni e persone disabili relativamente al D.p.c.m. 159/2013 che regola il nuovo Isee, entrato in vigore all'inizio di quest'anno.

La Corte quindi ha respinto la gran parte delle richieste dei ricorrenti ma ha dato loro ragione su due punti, che vanno così ad incidere sulle modalità di calcolo dell'indicatore reddituale per i nuclei con persone disabili.

Il primo riguarda l'illegittimità dell'art. 4, c. 2, lett. f) del Decreto suddetto che **computa tra i redditi presi in considerazione dall'Isee anche i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche**, ricomprendendo anche indennità finalizzate a fornire al disabile risorse occorrenti per sostenere le maggiori spese in ragione della propria disabilità, come ad es. l'indennità di accompagnamento.

Secondo la sentenza del Tar tali trattamenti non possono essere considerati nel reddito disponibile poiché si tratta di emolumenti riconosciuti a titolo compensativo e/o risarcitorio a favore delle situazioni di "disabilità". Vengono citati a riguardo: le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico, gli indennizzi da danno biologico invalidante, di carattere risarcitorio, gli assegni mensili da indennizzo. Si specifica inoltre che anche altre somme della stessa natura non possono essere considerate reddito disponibile e pertanto non vanno incluse nel calcolo dell'indicatore.

Al contempo però va precisato che la dichiarazione di illegittimità annullerebbe anche le detrazioni per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, previste per le persone non autosufficienti ed inserite per compensare proprio le suddette prestazioni.

Quindi l'esito della sentenza crea situazioni diversificate che non risultano sempre vantaggiose per i disabili.

Il secondo punto su cui è intervenuto il Tar riguarda il Decreto nella parte in cui prevede **un incremento delle franchigie forfettarie per i soli disabili minorenni** (art.4 c.4 lett. d n.1) 2) 3). Questa previsione è stata annullata perché, secondo la Corte, non si riscontra al compimento della maggiore età un minor esborso correlato alla disabilità. A questo riguardo, ma solo nelle motivazioni e non nel dispositivo, la Corte censura anche il fatto che al contrario sia possibile soltanto per i disabili maggiorenni ottenere un vantaggio ricorrendo ad un Isee ridotto (Isee personale o del solo coniuge).

Appare evidente la rilevanza che queste pronunce hanno sulla già complessa applicazione del nuovo Isee, essendo da subito esecutive.

(...)

p. il Dipartimento *Alessandro Geria*

Il Segretario Confederale *Maurizio Bernava*